

L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: COSA DICE ART. 116 DELLA COSTITUZIONE

L'articolo 116 comma III della Costituzione stabilisce che “... *ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata...*”

Il comma consente quindi di estendere l'autonomia differenziata:

- a tutte le competenze concorrenti (comma III dell'art. 117) ossia “rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”;
- ad alcune materie di legislazione esclusiva statale che riguardano l' “organizzazione della giustizia di pace” (art. 117, comma I, lettera l), “norme generali sull'istruzione” (lettera n) e “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (lettera s)(la valorizzazione già spetta alla competenza concorrente).

LA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione prevede una procedura di approvazione dell'autonomia differenziata che si incentra in tre step procedurali:

- parere degli enti locali;
- intesa Regione-Stato (anche su iniziativa regionale);
- legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.

Il comma 571 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che *“anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, **il Governo si attiva** sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **nel termine di sessanta giorni dal ricevimento**. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Il **parere degli enti locali** deve precedere l'iniziativa regionale verso lo Stato così da poter essere allegato ad essa e può essere acquisito mediante il Consiglio delle autonomie locali (così come, del resto, già era previsto nel disegno di legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007).

È opinione ormai consolidata che l'iniziativa di **presentazione del disegno di legge al Parlamento** spetti in via esclusiva al Governo, a seguito dell'intesa, e che l'autonomia possa riguardare sia competenze amministrative che legislative.

Circa le **risorse**, l'articolo 14 della legge 42/2009 sul c.d. federalismo fiscale stabilisce che con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni, si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della medesima legge 42/2009.

NEGOZIATO STATO-REGIONI: LA SOTTOSCRIZIONE DEI PRIMI ACCORDI PRELIMINARI

Gli accordi preliminari già sottoscritti il 28 febbraio 2018 tra il Governo e le Regioni **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** prevedono che:

- l'Intesa di cui all'art. 116 Cost. abbia **durata decennale** e possa essere, in qualunque momento, modificata di comune accordo tra Stato e regione;
- due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la **verifica dei risultati raggiunti**, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa stessa;
- le **modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali**, saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall'Intesa. I provvedimenti di determinazione delle risorse sulla base dei fabbisogni standard, determineranno la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione, delle nuove competenze, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa sono relative alle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Fa parte dell'accordo anche un *addendum* sui rapporti internazionali e con l'U.E;

Resta comunque impregiudicata la **possibilità di estendere il negoziato** ad altri aspetti relativi alle suddette materie non ancora definiti dall'accordo, nonché a altre materie in un momento successivo;

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta tra Governo e Regione, avverrà in conformità al procedimento per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose. Pertanto le Camere potranno approvare o respingere l'Intesa ma non emendarla.

LE INIZIATIVE IN CORSO NELLE ALTRE REGIONI

La Regione **Umbria** ha fatto informativa presentata in Giunta regionale il 5 febbraio 2018, dall'assessore Bartolini "Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma, della Costituzione"

La Regione **Liguria** ha fatto Deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 28 dicembre 2017 "Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".
Dà mandato al Presidente della giunta di avviare il confronto con il Governo, individuando specifici ambiti di competenza.

La Regione **Piemonte** ha la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2018, n. 1-6323:
approva il "Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione";
dà mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare il confronto con il Governo sui contenuti del Documento, con facoltà di procedere a eventuali integrazioni o modifiche, tenuto conto che la fase di negoziazione sarà avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

La Regione **Marche** ha Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 6 marzo 2018, avente a oggetto "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente: Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione".

La Regione **Basilicata** ha Deliberazione del Consiglio regionale n. 726/2018: "Risoluzione sul Regionalismo differenziato di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione"

La Regione **Campania** ha Mozione del Consiglio regionale (Reg.Gen. n. 270/4 del 30 gennaio 2018) "Iniziativa, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Campania"

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 1. GOVERNO DEL TERRITORIO

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Il primo obiettivo è quello di evitare che l'approvazione di una legge dello stato nella materia del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana porti allo scardinamento del relativo modello toscano, oramai in fase di avanzata applicazione
Il secondo obiettivo è quello di garantire alla rigenerazione urbana strumenti integrati di natura fiscale, socio-economica e culturale.

Le proposte in dettaglio

La richiesta è che l'intesa preveda l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme di **autonomia legislativa nella materia concorrente del governo del territorio**, disciplinando anche il raccordo tra competenze regionali e statali, con eventuale traslazione di **competenza amministrativa alla Regione nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema** nella direzione di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale affidandone la pianificazione di dettaglio al Piano Paesaggistico Regionale.

In particolare, si propone che, in ragione dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - che secondo le disposizioni vigenti è peraltro co-pianificato tra Stato e Regione nell'ambito dei beni paesaggistici - spetti alla Regione Toscana l'adozione della disciplina e delle conseguenti attività amministrative attuative in materia di governo del territorio (già materia concorrente) - e quindi anche su consumo di suolo e rigenerazione urbana – e in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema. La norma dovrebbe, in sostanza, riconoscere, a regime, la **competenza regionale in tutti i casi in cui la legge regionale preveda una maggior tutela del territorio e delle sue risorse**, con la conseguenza speculare che non si applicheranno nel territorio della regione Toscana le leggi dello Stato che prevedano una minor tutela rispetto a quella garantita dalla disciplina regionale tramite il Piano Paesaggistico Regionale.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 2. AMBIENTE

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La richiesta di autonomia speciale per l'ambiente nasce, da un lato, dall'esigenza di dare coerenza al riassetto istituzionale operato ai sensi della legge Delrio, dall'altro per affrontare al meglio alcune particolarità ambientali proprie della Toscana.

Le proposte in dettaglio

- Nella materia **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre in ordine a quanto di seguito riportato:

1. La Regione, per esigenze unitarie, anche organizzative, e per l'efficace esercizio delle funzioni in materia ambientale, può disciplinare con propria legge le **competenze che oggi il Testo Unico sull'Ambiente attribuisce espressamente alle Province**.

2. La Regione legiferare in merito **all'organizzazione e distribuzione delle competenze** in materia ambientale e, nello specifico, autorizzativa e sanzionatoria, nonché per assicurare la gestione omogenea del regime autorizzatorio e sanzionatorio;

3. La Regione può legiferare in merito ai contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai **fini sismici**, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio;

4. La Regione può legiferare in merito alla componente ambientale delle **attività geotermiche e minerarie** svolte sul proprio territorio;

5. La Regione può legiferare in merito alla disciplina a livello regionale dello svolgimento delle **procedure di impatto ambientale**;

6. La Regione, in materia di **rifiuti** può legiferare:

6.1 in merito alla sottoscrizione di Accordi con altre Regioni per consentire l'**ingresso nel proprio territorio di rifiuti che derivano dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati**, anche se stabilizzati (FOS), destinati agli impianti di smaltimento toscani, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionale ai quantitativi;

6.2 in merito ad indirizzi da dettare agli ambiti territoriali ottimali per l'**ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e omogeneizzazione dei costi di servizio**;

6.3 in merito alla disciplina della natura, del trattamento e del recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di **attribuire la qualifica di non rifiuto** a specifici prodotti;

- In merito alle discipline su cartiere, cuoio e marmo, nonché a quelle di cui ai punti 3 (sismica), 4 (geotermia, cave), 5 (VIA) e 6.3 (Qualifica di non rifiuto a specifici prodotti), si chiede di **riconoscere la competenza della regione in tutti i casi in cui la legge regionale preveda una maggior tutela**, con la conseguenza speculare che non si applicheranno nel territorio della regione Toscana le leggi dello Stato che prevedano una minor tutela rispetto a quella garantita dalla normativa regionale.

- Inoltre, in ragione dell'esclusività della materia ambientale e nella prospettiva di attribuire alla regione la definizione di una specifica disciplina per le peculiarità produttive del proprio territorio (in particolare riguardo ai punti 4 e 6.3), si richiede una **procedura ad hoc per le future leggi regionali** concernenti le suddette materie, che preveda un confronto nel merito tra lo Stato e la Regione, da effettuarsi nella fase antecedente all'approvazione della proposta di legge regionale da parte della Giunta.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 3. BENI CULTURALI

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La prima richiesta di particolari condizioni di autonomia si riferisce alla tutela dei beni librari (manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, stampe, libri e incisioni, etc.), al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

La seconda richiesta riguarda l'opportunità di realizzare sul territorio regionale eventi qualificanti del sistema museale e dei beni culturali in stretto coordinamento tra regione, stato e suoi enti e agenzie culturali e comuni, con la regione come soggetto coordinatore.

Le proposte in dettaglio

- 1. Tutela dei beni librari. Nello specifico si tratta di riacquisire alla Regione la competenza già prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nell'ampiezza dell'originario comma 2, successivamente abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015 (Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero), prevedendo però la preventiva comunicazione allo Stato dei provvedimenti di tutela che la Regione intende adottare, al fine di consentire l'eventuale dichiarazione, con provvedimento ministeriale, di interesse culturale statale del bene (con richiamo in tal caso dei compiti di tutela alla competenza statale).

Il perimetro di tale competenza verrebbe quindi a comprendere sia la tradizionale potestà autorizzatoria, sia la capacità progettuale, al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

- 2. Promozione per la valorizzazione dei beni culturali e del sistema museale. Sempre in materia di beni culturali, si pone il tema della programmazione coordinata con lo Stato di eventi di promozione dell'intero sistema museale toscano in un'ottica di valorizzazione dei beni culturali e del territorio.

Al riguardo, si richiede una maggiore autonomia nelle azioni di promozione, e in particolare di prevedere il coordinamento regionale per la gestione di eventi di valorizzazione dei beni culturali da programmare nell'ambito di un organismo misto Stato-Regione.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La richiesta di particolari condizioni di autonomia è finalizzata a: mantenere e implementare un'offerta formativa in linea con la vocazione produttiva del territorio; sviluppare l'offerta formativa erogata dagli istituti scolastici in sussidiarietà; mantenere e implementare un'offerta formativa costituita da una programmazione integrata di percorsi triennali e del IV anno; mantenere il coinvolgimento degli Istituti Scolastici e dei CPIA nella realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per adulti e nei percorsi rivolti ai minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out); stabilire criteri per la definizione delle autonomie scolastiche diversi da quelli definiti dalla normativa statale, al fine di tener conto delle particolarità del territorio toscano.

Le proposte in dettaglio

Per rafforzare l'efficacia del canale della leFP nel contrasto alla dispersione scolastica attraverso il mantenimento di un'offerta formativa negli Istituti Professionali e un ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di Formazione Professionale è necessario sostenere la diffusione della sussidiarietà e, allo stesso tempo, implementare l'offerta formativa destinata ai ragazzi fuoriusciti dal sistema scolastico.

A tal fine si ritiene necessaria l'attribuzione alla Regione della competenza legislativa per disciplinare, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, in conformità al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche attraverso l'utilizzo di dotazioni organiche aggiuntive.

Inserire nell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Toscana il presente articolo:

“Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.”

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 5. POLITICHE DEL LAVORO

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La Regione Toscana si riconosce nel quadro di governance dei **servizi per il lavoro** definito a livello nazionale e ritiene contestualmente di perseguire una forma di limitata autonomia nella programmazione, regolazione ed erogazione delle politiche attive, che possa consentirle di dare una più efficace e pronta risposta a cittadini e imprese e definire interventi mirati alle diverse specificità dei territori.

Inoltre, in materia di **tutela e sicurezza sul lavoro**, attraverso il riconoscimento di ambiti di autonomia differenziata e conseguenti competenze legislative, la Regione ritiene di poter impostare tutti gli strumenti programmazione e controllo necessari per poter prevenire e ridurre gli infortuni, oltre che favorire l'accertamento delle malattie professionali con diagnosi precoci.

Le proposte in dettaglio

Politiche attive. La Regione chiede le sia riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa allo scopo di:

- avere riconosciute **risorse finanziarie stabili** per garantire una qualità delle prestazioni in linea con gli standard europei, secondo procedure da determinare da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione e in base al principio della compartecipazione;
- integrare la normativa che condiziona alla disoccupazione l'erogazione di **indennità di sostegno al reddito** alla partecipazione ad azioni di politica attiva regolandone intensità e durata in base alle specificità territoriali (es. stagionalità) migliorando così il sistema;
- regolare e integrare quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di **collocamento dei disabili**, con particolare riferimento alla possibilità di rendere più agevole ed efficace l'attivazione di convenzioni per l'inserimento mirato dei disabili in coop sociali alle quali i datori di lavoro privati possano conferire commesse di lavoro che valgano come assunzioni di lavoratori disabili;
- regolare e integrare quanto previsto dal D.Lgs. 14/09/2015, n. 148, art. 41, in materia di **contratti di solidarietà espansiva**, con particolare riferimento a quelle disposizioni che consentano di attuare efficaci meccanismi di “staffetta generazionale”.

Tutela a sicurezza sul lavoro. Si richiede il riconoscimento di autonomia differenziata in materia di **tutela e sicurezza sul lavoro** per conseguire gli obiettivi sopra elencati e, nello specifico, in ambito di:

- **Formazione:** con riferimento alla possibilità di superare talune problematiche presenti nella normativa nazionale e di governare e coordinare a livello regionale tutte le politiche formative in tale ambito. L'obiettivo è quello di portare la cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro a tutti i livelli, a partire da quello dell'istruzione.
- **Vigilanza e Ispezione:** la Regione richiede il riconoscimento di maggiore autonomia, in particolare in occasione dell'attivazione – da parte della Regione – di risorse e progetti per intensificare i controlli ispettivi. In sostanza, si richiede di rendere stabile e “portare a sistema” quanto già posto in essere dalla Regione, rafforzandolo con il riconoscimento alla stessa, in presenza di iniziative come quelle già assunte, del coordinamento degli enti competenti, prevedendo che tale coordinamento possa essere ulteriormente rafforzato con un intervento di cofinanziamento. Tale richiesta, che si fonda sull'esigenza dell'unitarietà dell'intervento a tutela del

lavoro, risulta ancora più pregnante a fronte della scelta di razionalizzazione e integrazione realizzata dallo Stato con la costituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 6. AUTONOMIE LOCALI

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La Regione Toscana rivendica, come obiettivo generale la possibilità di realizzare nel proprio territorio un più avanzato sistema di organizzazione degli enti locali, condiviso con gli enti interessati. Se è vero che tra le “materie” che l'articolo 116 della Costituzione mette in gioco per l'attribuzione di maggiore autonomia non c'è la disciplina del sistema degli enti locali (in particolare non c'è il richiamo all'articolo 117, comma secondo, lettera p), è pur vero che ogni materia richiamata dal 116 (giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, tutte le materie di legislazione concorrente) implica la definizione di rapporti tra gli enti competenti e dunque la definizione di un certo assetto delle relazioni con gli enti locali. Inoltre, occorre evidenziare che le stesse funzioni fondamentali degli enti locali (la cui identificazione spetta allo Stato, articolo 117, secondo comma, lettera p) di regola vertono proprio su materie di legislazione concorrente.

Le proposte in dettaglio

- il riconoscimento alla Regione, in tutte le materie concorrenti, della potestà legislativa piena su **allocazione funzioni non fondamentali agli enti locali**, anche in difformità da eventuali norme contenute nella legislazione di principio;
- il riconoscimento alla Regione, nelle specifiche materie di competenza legislativa esclusiva statale che vengono in rilievo in occasione dell'attribuzione di maggior autonomia alla Regione, della potestà legislativa piena sulla **allocazione delle funzioni amministrative**, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, anche in deroga alle norme statali di settore;
- il riconoscimento alla Regione, per tutte le funzioni fondamentali individuate dallo Stato attinenti a materie di competenza regionale, e in assenza di specifica determinazione statale, della potestà legislativa di **precisarne il contenuto e di stabilire le regole per l'esercizio associato**, anche mediante la disciplina degli enti associativi;
- il riconoscimento alla Regione in tutte le suddette materie di **gestione delle risorse** che la legislazione statale attribuisce – per interventi e attività – agli enti locali, secondo criteri dettati dalla disciplina regionale;
- il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa sui requisiti standard (tecnologici, organizzativi, ecc.) che devono possedere gli **sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e dell'edilizia (SUE)**, singoli o associati;
- f) il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa in materia di finanza locale, con riferimento alle intese di **ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti territoriali**.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 7. COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Si propone per la materia di legislazione concorrente “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, un primo possibile elemento di applicazione dell'autonomia differenziata

Le proposte di dettaglio

La proposta consiste nell'inserimento nel testo dell'accordo di una disposizione del seguente tenore:

“Al fine di rendere il sistema di coordinamento della finanza pubblica sul territorio più coerente con le specifiche esigenze espresse dagli enti locali, è attribuita alla Regione la **competenza a disciplinare con leggi e regolamenti la gestione degli equilibri di bilancio** propri e dei comuni, delle province, delle città metropolitane, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012, relativo al complesso degli enti locali e della Regione medesima.”

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 8. PORTI

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della Regione le risorse per lo svolgimento, tramite l'Autorità Portuale Regionale, di una serie di attività amministrative, di progettazione, realizzazione di opere e di manutenzione nelle strutture portuali che non sono di sua proprietà e determinano oneri da sostenere senza la copertura derivante dalla gestione dei beni stessi, in analogia con quanto previsto per le AdSP.

Le proposte in dettaglio

Si chiede:

- che gli enti costituiti dalla Regione per la gestione dei porti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 possano applicare le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del d.l. 400/1993 in materia di **determinazione dei canoni demaniali**;
- che il **gettito derivante dai canoni demaniali marittimi** relativi alle aree comprese nei porti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge 28 gennaio 1994 n. 84, per la cui gestione sono stati costituiti specifici enti regionali, sia attribuito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, al pari di quanto previsto per le Autorità di sistema portuale.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 9. SALUTE

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Attraverso il riconoscimento di ambiti di autonomia differenziata su talune materie si punta ad accrescere la capacità di governance regionale, con una maggiore efficacia degli interventi in campo di tutela della salute in un contesto in cui è necessaria una ottimale allocazione delle risorse (es. spesa farmaceutica e personale) visto il quadro finanziario nazionale. Si ritiene altresì che una maggiore autonomia in tale ambito consentirà alla Regione Toscana di poter sostenere più agevolmente fenomeni concorrenziali nei rapporti con le Regioni che vantano tradizionalmente sistemi sanitari avanzati e che sono grado di rappresentare punti di attrazione per le più elevate competenze sia in ambito assistenziale e professionale, sia in ambito dei percorsi formativi.

Le proposte in dettaglio

Si richiede il riconoscimento di autonomia differenziata, per ognuno degli ambiti indicati e con le seguenti specificazioni:

- **Governance:** maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli Enti del S.S.R., anche con possibilità di individuare forme organizzative sperimentali nell'erogazione dei servizi che nella gestione del trasferimento tecnologico.
- **Politiche di gestione delle risorse professionali:** nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'equilibrio economico, maggiore autonomia per rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all'art. 17 c. 3 bis del D.L. 98/2011 (progressivo raggiungimento del tetto del 2004 meno l'1,4 % entro il 2020); possibilità di prevedere strumenti incentivanti con l'impiego di risorse aggiuntive per sostenere situazioni di particolare disagio (es. territorio montano o insulare); possibilità di regolamentare la libera professione intramoenia, prevedendo nel contempo strumenti da finanziare con risorse aggiuntive per assicurare la possibilità di attrarre nel sistema elevatissime competenze professionali in un regime di esclusività di rapporto.
- **Formazione specialistica:** maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale; possibilità di avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro", alternativi rispetto agli strumenti attualmente in corso.
- **Sistema tariffario:** nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa.
- **Patrimonio edilizio:** per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del SSR deve essere assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi in un quadro pluriennale certo ed adeguato di risorse.
- **Farmaceutica:** autonomia nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'AIFA non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art 15, comma 11-ter del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135. La Regione sottoporrà all'AIFA un documento di valutazione tecnico-scientifica concernente equivalenza terapeutica tra diversi farmaci. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncerà motivatamente nel merito, dando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio

nazionale. In caso contrario la Regione utilizzerà il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 10. ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Obiettivo prioritario del “Libro Bianco per l’Accoglienza Toscana” è la promozione di un sistema integrato di governance regionale finalizzato a garantire risposte efficaci, sostenibili e non emergenziali, a partire dalla necessità di progettare e gestire servizi di accoglienza integrati e coerenti, essendo servizi alla persona, con la programmazione sociale e socio-sanitaria territoriale, nonché con i servizi formativi, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, della partecipazione e della cittadinanza.

Le proposte in dettaglio

Al fine di rafforzare la governance e il coordinamento a livello regionale delle politiche di accoglienza e integrazione rivolte a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117 della Costituzione, come definiti dal D.Lgs. 14/09/2015, n. 150, la Regione Toscana chiede le sia riconosciuto un ampliamento della autonomia legislativa e organizzativa con particolare riferimento a:

- dare più compiuta definizione e espressione a **momenti e strumenti di coordinamento tra la Regione e lo Stato**, sia nell'ottica di discutere - preliminarmente e in modo non "simbolico" - di provvedimenti nazionali che hanno una forte ricaduta a livello regionale, a partire dalla necessità di garantire l'accoglienza diffusa, sia nell'ottica di garantire la maggiore integrazione possibile con le istanze di scambio e coordinamento in materia di politiche sociali, socio-sanitarie, della formazione e del lavoro di livello regionale;
- disciplinare l'organizzazione e le **modalità di accesso al servizio sanitario** nel rispetto delle competenze e funzioni regionali e coerentemente con il modello dell'accoglienza diffusa, attraverso i normali presidi sanitari territoriali del SSR, anche attraverso uno schema di convenzione/protocollo al fine di definire la quota parte da dedicare al sostegno socio sanitario e scorporarlo dall'ammontare complessivo delle risorse dedicate all'accoglienza in favore del sistema sanitario regionale;
- armonizzare le disposizioni normative nazionali con le competenze e funzioni regionali in materia di regolamentazione, autorizzazione al funzionamento e **accreditamento dei servizi residenziali** per minori e adulti;
- armonizzare le disposizioni normative nazionali con le competenze e funzioni regionali in materia di accesso **all'apprendimento della lingua** e ai **percorsi formativi**, nonché in materia di **formazione professionale e lavoro**.